



**COMUNE DI
CASSANO SPINOLA**
Provincia di Alessandria

DELIBERAZIONE N. 46
del 26.07.2023

COPIA ALBO

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE**

**APPROVAZIONE TARIFFA CORRISPETTIVA PER LA COPERTURA
DEI COSTI DEL SERVIZIO ANNO 2023**

L'anno duemilaventitrè addì ventisei del mese di luglio alle ore 17:40 nella Sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

N. d'ord.	Nome e Cognome	Presenti	Assenti
1	Alessandro BUSSETI	X	=
2	Paolo CERIA	X	=
3	Beatrice Diletta MERLANO	X	=
		3	0

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Dott.ssa Daniela Rotondaro con funzioni consultive, referenti e di assistenza, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli interventi, l'ing. Alessandro BUSSETI - Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- la L. 147/13, all'articolo 1, commi 639 e seguenti, ha istituito dal 1° gennaio 2014 la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- in materia di criteri tariffari TARI, approvazione di tariffe, copertura dei costi dispongono i commi 651-652 (criteri tariffari), 653-654 (costi), 683 (approvazione tariffe) dell'art. 1 L.147/13; in particolare, il comma 654, stabilisce che *“in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio (...)”*;
- in applicazione dell'art. 1 comma 668 della medesima Legge 147/2013 questo Comune ha approvato il *“Regolamento per l'applicazione della tariffa corrispettiva per la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani”* nello schema proposto dal Consorzio CSR e con decorrenza 01/01/2020, successivamente adeguato in base al D.Lgs. 116/2020;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della componente tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio *«chi inquina paga»*;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- a seguito della citata delibera n.443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;
- con successiva deliberazione n. 363/2021, ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;
- Il D.Lgs. 152/2006, demanda alle Regioni l'individuazione degli ambiti territoriali, nei quali opera l'autorità d'ambito che deve provvedere, in particolare, all'organizzazione e all'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- L'art. 3-bis, del D.L. 138/2011 (convertito con L. 148/2011), prevede che *“Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo*

controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali ... cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente”.

- In maniera coerente con tale disegno, la L.R. Piemonte 24/2002, agli artt. 9 e 11, aveva previsto:
 - a) che la gestione dei servizi dei rifiuti urbani avvenisse in ambiti territoriali ottimali, coincidenti con i territori di ciascuna provincia piemontese, suddivisi in uno o più bacini individuati dai programmi provinciali;
 - b) che i comuni di ciascun bacino assicurassero l'organizzazione, la realizzazione e la gestione in forma associata dei servizi preposti al funzionamento del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani;
 - c) che la forma di esercizio di tali funzioni avvenisse tramite consorzi obbligatori.

Tali previsioni sono state successivamente confermate dalla L.R.1/2018. Con riferimento a tali disposizioni il Consorzio CSR con sede in Novi Ligure, con delibera n. 14/2016, ha affidato il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti nell'area omogena del novese e del tortonese alla società Gestione Ambiente Spa sino al 2036 e ha altresì approvato lo schema di contratto di affidamento, stipulato il 30.06.2016;

CONSIDERATO CHE:

- in base all'articolo 1, comma 169 della legge finanziaria 2007 (L. n.296 del 2006): *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”*
- a norma dell'art. 172, comma 1, lettera c) del TUEL le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi comunali, tra cui quelle della tassa rifiuti (TARI), costituiscono allegato obbligatorio al bilancio;
- a norma dell'articolo 1, comma 668 della citata norma: *“i comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani”;*

RICHIAMATO altresì l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, laddove disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano debba essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

TENUTO CONTO CHE nel territorio in cui opera il Comune di Cassano Spinola non è presente e/o operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e che in base alle vigenti norme, le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 sono svolte dal citato Consorzio Smaltimento Rifiuti CSR. Con sede in Novi Ligure;

RILEVATO che, con determina n. 2/2021 di ARERA ha provveduto ad approvare gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità medesima, fornendo, altresì, chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione n. 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

CONSIDERATO che, per la gestione della TARI occorre tenere presente che:

- l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata,
- la redazione del PEF deve seguire le citate indicazioni del citato metodo MTR-2 elaborato da ARERA, che riporta i dati per tutto il secondo periodo regolatorio;
- la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;
- i costi indicati nel PEF pluriennale consentono di determinare le tariffe TARI per l'anno 2023 in ragione del fatto che l'MTR-2 prevede l'aggiornamento biennale del PEF, mentre l'aggiornamento annuale deve derivare da specifiche e particolari condizioni;

ESAMINATO il Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti predisposto dal soggetto gestore del servizio Gestione Ambiente S.p.A. e tenuto conto lo stesso è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

a) le dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritte dai legali rappresentanti dei soggetti che hanno redatto il piano, attestanti la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

b) la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

DATO ATTO CHE, per le motivazioni dettagliatamente riportate nella relazione illustrativa del Piano Finanziario redatta dal gestore, vi è il rispetto dei valori dei parametri indicati dalla deliberazione ARERA n. 443/2019;

PRESO ATTO altresì:

- dell'esito positivo della procedura di validazione del Piano economico-finanziario, presentato da Gestione Ambiente S.p.A., consistente nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni in esso contenute, posta in essere dalla società Paragon Business Advisor S.r.L con sede in Zola Predosa (BO) per conto del Consorzio CSR;
- della conseguente approvazione del Piano economico-finanziario da parte del Consorzio CSR avvenuta con deliberazione CDA n. 18 del 22/04/2022 con riferimento ai 24 Comuni, che a far data dal 1 gennaio 2022 hanno deliberato il passaggio a tariffa corrispettiva;

VISTO il Piano Economico Finanziario predisposto da Gestione ambiente, validato dal CSR;

VISTO il prospetto delle tariffe per il 2023 trasmesso da Gestione Ambiente S.p.A. con nota prot. n. 4037 del 16.03.2023, di cui all'Allegato A) alla presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale;

VISTO il vigente *"Regolamento comunale per l'applicazione della tariffa rifiuti corrispettiva per la*

copertura dei costi di gestione dei rifiuti urbani", approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 31.05.2023;

RITENUTO, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, di approvare le tariffe corrispettive elaborate dal gestore e relative all'anno 2023, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'Allegato A) alla presente deliberazione;

RITENUTO, in merito alla propria competenza, di richiamare l'autorevole dottrina secondo cui l'approvazione della tariffa puntuale spetta non all'organo consiliare ma alla Giunta, disponendo invero l'art. 42, TUEL che *"Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: ... f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi"*. Tale regola è derogata per le tariffe TARI dal comma 683 della L. 147/2013, che le attribuisce al Consiglio, come del resto avviene anche per le aliquote IMU, in base allo specifico disposto dei commi 752 e ss. della L. 160/2019. Ma laddove non vi sono deroghe, come appunto per la tariffa puntuale, sostengono i fautori di tale tesi, che appare convincente, riprende vigore la regola generale ex art. 42 TUEL;

RITENUTO infine di dover quantificare la tariffa da corrispondere per ogni svuotamento aggiuntivo di un contenitore da 120 litri, sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche, per il 2023 pari ad € 13,28, iva inclusa, (per ogni svuotamento di un contenitore da 120 litri e proporzionalmente per i contenitori di diverso litraggio);

ACQUISITI i pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile dell'atto, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs. 267/2000,

Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi

DELIBERA

1. Di richiamare le risultanze del Piano economico finanziario (PEF) d'ambito del servizio rifiuti urbani per gli anni 2022-2025 riferito a n. 24 Comuni del Bacino di gestione Novese Tortonese che a far data dal 1 gennaio 2022 hanno approvato il "Regolamento per l'applicazione della tariffa corrispettiva a copertura dei costi del servizio integrato dei rifiuti", così come validato dal Consorzio CSR di Novi Ligure, approvato dal CDA del medesimo Consorzio;
2. Di approvare le tariffe relative alle utenze domestiche e non domestiche così come riportate nelle tabelle Allegato A) al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, dando atto che le stesse assicurano la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, fatte salve le riduzioni di cui al punto precedente;
3. Di dare atto che le tariffe di cui al precedente punto sono applicate alle utenze domestiche e non domestiche e che gli ulteriori svuotamenti comporteranno la corresponsione a consuntivo di una tariffa aggiuntiva pari a €. 13,28 IVA inclusa a svuotamento di un contenitore del secco da 120 litri, a copertura dei maggiori costi a carico del gestore;
4. Di dare atto che ulteriori agevolazioni e riduzioni sono normate dal già citato "Regolamento per l'applicazione della Tariffa rifiuti corrispettiva per la copertura dei

costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani”;

5. Di dare atto che alle tariffe corrispettive deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Alessandria nella misura del 5%;
6. Di dare atto che, con il passaggio a tariffa corrispettiva puntuale, tutta la gestione, riscossione e recupero è affidata a Gestione Ambiente S.p.A e il Comune di Cassano Spinola non ha stanziato nel proprio Bilancio di Previsione 2023/2025 alcuna posta relativa alla riscossione della tariffa e/o al pagamento delle spese inerenti la gestione integrata dei rifiuti;
7. Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

DI DICHIARARE ad unanimità di voti resi con votazione il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, co. 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to Alessandro Busseti

Il Vice Sindaco
f.to Paolo Ceria

Il Segretario Comunale
f.to Daniela Rotondaro

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Reg. Cron. n. ____ /2023

Su attestazione del messo comunale si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on-line di questo Comune, ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Addì, 28/07/2023

Il Segretario Comunale
f.to Daniela Rotondaro

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSIGLIARI

(Art. 125 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267)

Si dà atto che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 125 del TUEL 18/08/2000 n. 267 viene trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiglieri.

Addì, 28/07/2023

Il Segretario Comunale
f.to Daniela Rotondaro

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134 T.U.E.L.)

Si certifica che la suesesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del TUEL 267/2000.

Addì, 28/07/2023

Il Segretario Comunale
f.to Daniela Rotondaro